

Numero
5872

fr

0

Bellinzona
3 dicembre 2025

Consiglio di Stato
Piazza Governo 6
Casella postale 2170
6501 Bellinzona
telefono +41 91 814 41 11
fax +41 91 814 44 35
e-mail can@ti.ch
web www.ti.ch

Repubblica e Cantone
Ticino

Il Consiglio di Stato

Alla
Commissione della scienza,
dell'educazione e della cultura
3003 Berna

*Invio per posta elettronica in formato Word
e PDF a Imr@blv.admin.ch*

Procedura di consultazione 25.404 n lv. pa. CSEC-N: Controprogetto indiretto all'iniziativa foie gras

Gentili signore, egregi signori,

vi ringraziamo per essere stati coinvolti nella procedura di consultazione citata in oggetto e per l'opportunità di esprimere le nostre osservazioni sulla revisione legislativa prospettata.

Nella speranza di ridurre le importazioni a titolo professionale di foie gras, magret e confit di anatre e di oche e di derrate alimentari contenenti questi prodotti, il controprogetto all'iniziativa popolare "Sì al divieto di importazione di foie gras (iniziativa foie gras)" prevede di introdurre nella legge federale sulla protezione degli animali, del 16 dicembre 2005, (LPA_n) un nuovo articolo 14a. Secondo il capoverso 2 di tale norma, l'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV), in collaborazione con l'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC), monitorerà lo sviluppo delle importazioni a titolo professionale di foie gras, magret e confit di anatre e di oche e di derrate alimentari contenenti questi prodotti per quanto concerne la quantità. A tal fine sarà necessario che le importazioni non soltanto siano dichiarate alla dogana, ma siano anche distinguibili da altri prodotti.

In linea di principio accogliamo con favore queste misure volte a migliorare, anche se in minima parte, il benessere degli animali allevati all'estero, cercando di limitare l'importazione dei prodotti derivati dalla pratica dell'ingozzamento di oche e anatre, pratica vietata in Svizzera da oltre quarant'anni. Conveniamo in effetti che possa essere ravvisata una certa incoerenza tra la proibizione di tale metodo nel nostro Paese, dove di conseguenza il foie gras non viene prodotto, e la possibilità di importazione da Stati in cui questa pratica resta invece ammessa.

Dubitiamo però fortemente che l'obbligo di dichiarazione in sé riuscirà a diminuire in modo significativo i quantitativi di foie gras, magret e confit di anatre e di oche importati annualmente in Svizzera.

RG n. 5872 del 3 dicembre 2025

Desideriamo inoltre esprimerci su alcuni aspetti dell'attuazione e della ripartizione delle competenze.

Nel rapporto esplicativo si menziona che le autorità cantonali competenti per l'esecuzione della legislazione sulla protezione degli animali potrebbero essere chiamate a verificare l'obbligo di etichettatura nei negozi. Tuttavia, secondo la prassi vigente in Svizzera, i controlli dell'etichettatura degli alimenti rientrano nelle competenze dei laboratori cantonali. I servizi veterinari non hanno né il mandato né il *know-how* per effettuare tali controlli. Inoltre, non hanno una visione d'insieme della catena di distribuzione. Questi compiti rientrano chiaramente nelle competenze dei chimici cantonali.


Per evitare malintesi, proponiamo di inserire nel nuovo art. 14a LPA la seguente frase: *«I Cantoni garantiscono, nell'ambito dei loro compiti di esecuzione del diritto alimentare, il rispetto dell'obbligo di etichettatura previsto dall'art. 12a LDerr.»* Questa formulazione attribuisce esplicitamente la competenza ai chimici cantonali e garantisce un'attuazione conforme alla prassi attuale.

Per quanto riguarda i termini «foie gras», «magret» e «confit», nel rapporto esplicativo si afferma che essi non sono definiti nella legislazione svizzera e si basano su usi commerciali esteri. Per garantire l'applicazione e un'interpretazione uniforme, proponiamo di fare riferimento a un allegato o a una direttiva tecnica collegata alla nostra legislazione, che stabilisca le definizioni valide per i prodotti menzionati nell'art. 12a cpv. 1 LDerr. Questa precisazione rafforzerebbe la certezza del diritto e faciliterebbe i controlli.

Non da ultimo non possiamo non rimarcare l'ennesimo aumento di oneri riversati sui Cantoni per quanto riguarda la verifica nel commercio al dettaglio dell'obbligo di caratterizzazione dei prodotti e l'esecuzione delle procedure penali amministrative in caso di infrazioni.

Ringraziandovi per l'opportunità accordata di esprimerci in materia, vogliate gradire, gentili signore ed egregi signori, l'espressione della nostra stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente

Norman Gobbi

Il Cancelliere

Arnaldo Coduri

Copia a:

- Dipartimento della sanità e della socialità (dss-dir@ti.ch)
- Divisione della salute pubblica (dss-dsp@ti.ch)
- Ufficio del veterinario cantonale (dss-uvc@ti.ch)
- Laboratorio cantonale (dss-lc@ti.ch)
- Deputazione ticinese alle Camere federali (can-relazioniesterne@ti.ch)
- Pubblicazione in internet